

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 726 del 18 NOV. 2022

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: Rimborso spese legali Art. 67 CCNL Area sanità per il Proc. Pen. n. 3137/2018 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa nei confronti della dipendente Dott.ssa C.M.

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i.,

dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot.
n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 18 NOV. 2022

L'estensore
Cannata Valeria

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della Struttura
Il Dirigente Amministrativo
Avv. Salvatore Iurato

Autorizzazione di Budget	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

☒ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale

☐ Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

18 NOV. 2022

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

Il _____, il Direttore della U.O.C. _____,
in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, adotta il
presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l’Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

Visti gli atti del Proc. Pen. n° 3137/2018 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa nei confronti della dipendente Dott.ssa C.M. matr.20812, la quale chiede con istanza il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stai ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art.583 e 590 c.p.;

Preso atto che il Proc. Pen. n° 3137/2018 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa, viene archiviato con decreto del GIP emesso in data 30/03/2021, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

Atteso che l'art.67 del CCNL dell'area della Sanità del 19/02/2019, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, così dispone:

1. L’Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l’eventuale ausilio di un consulente.
2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d’interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall’Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell’Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell’Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.
3. L’assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.
4. I costi sostenuti dall’Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all’art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).
5. L’azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall’Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.
6. E’ confermata la disapplicazione dell’art. 41 del DPR 270

Considerato che l’Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù dell’ art. 67 CCNL Area Sanità del 19/12/2019 e del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018

Ritenuto che il rimborso può avvenire nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato e conformemente alle disposizioni in materia;

Visto le parcelle n. 22/21 del 21/04/2021 di € 1.500,00 e n.77/21 del 15/10/2021 di € 1.500,00 compresa di IVA e CPA, rilasciate per quietanza dallo Studio legale Associato Platania alla Dirigente in questione Dott.ssa C.M.;

Che la Dirigente anzidetta chiede anche il rimborso delle spese della CTP producendo a tal proposito fattura del medico legale di € 976,00;

Accertato che la somma da rimborsare alla Dott.ssa C.M. matr. 20812 così come previsto dal regolamento è di € 3.976,00;

Preso atto che il Settore Economico Finanziario ha autorizzato per l’anno 2022 la spesa sul conto spese del personale

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Dare atto che la spesa necessaria è stata autorizzata
- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dalla Dott.ssa C.M. matr.20812 definito con decreto di archiviazione emesso in data 30/03/2021, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;
- Liquidare e pagare la somma di € 3.976,00 documentate dalle fattura n.22/21 del 21/04/2021 n.77/21 del 15/10/2021 emesse dallo Studio legale Associato Platania, fattura n.04/2021 del 13/05/2021 emessa dal medico Legale Dott. Giuseppe Iuvara, alla dipendente **Dott.ssa C.M. matr. 20812** e che risulta in linea con il suddetto regolamento Aziendale. Le generalità sono segretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto.